



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **944** del **07/08/2020**

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VERIFICA V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "IDRORA" S.r.l., Milano e denominato: "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013" - Giudizio conclusivo della fase di VERIFICA di Assoggettabilità a V.I.A.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento FORNARO MARCO

### Il Dirigente/Responsabile

#### PREMESSO CHE

- con domanda apposita, protocollo di ricezione n. 5334 del 13.03.2020, la "Idrora" S.r.l., corrente in Milano 20144, viale Coni Zugna n. 5/A, nella persona del legale rappresentante sig.ra Rigazio Anna, richiese il rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - (ed art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) per il progetto denominato: "*Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013*", la cui realizzazione è appunto prevista nei territori dei Comuni di Biella e di Pralungo (BI). Il progetto è ricompreso nella tipologia di cui al n. 2 lett. h), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- All'istanza di cui al punto precedente la "Idrora" S.r.l. allegò, secondo quanto dispone l'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, uno Studio Preliminare Ambientale necessario per la conduzione dell'istruttoria tecnica relativa ed un elenco delle autorizzazioni ed altri titoli equipollenti oltre che a pareri di varia natura, nulla osta ed altro necessari per la realizzazione dell'intervento di variante proposto, utile a permettere alla Provincia di coinvolgere sin dall'inizio dell'istruttoria - secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - i soggetti istituzionali interessati dalla realizzazione eventuale dell'intervento proposto.
- L'art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Curaitalia) dispose la sospensione dei termini procedurali e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza a partire dalla data del 23.02.2020 fino al 15.05.2020 (termine iniziale del 15 Aprile ulteriormente prorogato dall'art. 37 comma 1 del D.L. 08.04.2020 n. 23).
- Comunicazione di avvio del procedimento fu formalizzata con note n. 7764/2020 e n. 7767/2020. Lo Studio Preliminare Ambientale fu pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di Biella, dal giorno 08.05.2020 per giorni quarantacinque successivi consecutivi,

sino al 22.06.2020, per la consultazione da parte del pubblico e la presentazione di eventuali osservazioni.

- Nei quarantacinque giorni previsti dalla norma succitata per la consultazione da parte del pubblico della documentazione progettuale indicata al capo precedente, pervenne alla Provincia un'unica osservazione scritta da parte del pubblico. E precisamente:
  - nota del "Comitato Tutela Fiumi" Cerreto C.Ilo (BI) datata 05.06.2020 e pervenuta via P.E.C. in data 05.06.2020 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 9632 del 05.06.2020). La nota è redatta a nome e per conto altresì delle seguenti associazioni: "Thymallus Aurora Flying Fish", "Legambiente Circolo Biellese Tavo Bùrat" Biella, "ARCI Pesca FISA Biella", "Pro Natura Biellese", "WWF Oasi ed Aree Protette Piemontesi", "Alleanza Pesca Ricreativa", "Associazione Salvaguardia Valmastallone".
- La consultazione delle Amministrazioni e dei soggetti che debbono rilasciare – nelle successive fasi autorizzative – provvedimenti autorizzativi a vario titolo o nulla osta o pareri e titoli equipollenti, prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato è avvenuta mediante le note della Provincia n. 7947/2020 e 9785/2020, con le quali il Responsabile del Procedimento richiese ai soggetti di cui sopra (così come indicati dal soggetto proponente nell'apposito elenco allegato all'istanza qui istruita), di far pervenire per iscritto entro il termine non perentorio del 22.06.2020, i propri rilievi inerenti la proposta di variante di concessione di derivazione di acque pubbliche di cui trattasi. Si dà atto che i soggetti di cui all'art. 9 che si sono espressi in merito a quanto sopra stesso sono stati i seguenti:
  - nota P.E.C. Città di Biella, n. 22644 del 28.05.2020 (prot. ricez. Provincia n. 9228 del 29.05.2020);
  - nota P.E.C. Comando Militare Esercito Piemonte Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari, n. 0007144 del 14.05.2020 (prot. ricez. Provincia n. 8287 del 14.05.2020);
  - nota P.E.C. Aeronautica Militare Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea, n. 0010079 del 23.06.2020 (prot. ricez. Provincia n. 10728 del 23.06.2020);
  - nota P.E.C. Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli n. 00024760/2020 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1800A, del 19.05.2020 (prot. ricez. Provincia n. 8495 del 19.05.2020).
- Nella riunione unica del 02.07.2020 - sulla base dell'esame della documentazione tecnico-ambientale relativa al progetto, dell'osservazione scritta pervenuta da parte del pubblico e delle indicazioni fornite, nelle note indicate al punto precedente, da parte delle Amministrazioni interessate dalla realizzazione eventuale del progetto consultate sulla base delle indicazioni dell'Elenco delle Autorizzazioni prodotto dal proponente con l'istanza qui istruita - l'Organo Tecnico espresse il proprio parere tecnico sulla necessità di la proposta di variante di concessione di derivazione di acque pubbliche di cui trattasi, alla successiva fase di Valutazione V.I.A.;

## **DATO ATTO CHE**

Successivamente allo svolgimento della riunione dell'Organo Tecnico del 02.07.2020 testé citata, in data 03.07.2020 pervenne via P.E.C. alla Provincia la seguente:

- nota P.E.C. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, n. 7534 del 03.07.2020 (prot. ricez. Prov. 11450 del 03.07.2020)

Nella suddetta la Soprintendenza non rileva la necessità di assoggettamento a V.I.A. della proposta di variante di cui trattasi, individuando tuttavia, per carenze di trattazione all'interno dello S.P.A. allegato dal proponente all'istanza qui istruita, una serie di approfondimenti colà dettagliati da

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

operare a cura del proponente stesso nelle successive fasi procedurali.

## RIBADITO CHE

Nel corso della fase di evidenza pubblica cui la documentazione allegata all'istanza di Verifica fu assoggettata (dall'08.05.2020 al 22.06.2020) pervenne alla Provincia l'unica osservazione scritta da parte del pubblico più sopra riportata. La medesima è stata esaminata da parte dell'Organo Tecnico nel corso della citata riunione del 02.07.2020 e non si rende necessario procedere a confutare gli argomenti contenuti nella medesima eventualmente non condivisi dalla Provincia, giacché nelle conclusioni l'osservazione scritta di cui trattasi richiedeva una definizione del procedimento conforme a quella contenuta nel presente provvedimento (leggi: sottoposizione a V.I.A. del progetto qui istruito), con motivazioni non necessariamente coincidenti.

## VISTE

- Le note fatte pervenire da parte delle Amministrazioni interessate ed dai vari soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria sulla base delle indicazioni fornite dal proponente nell'apposito Elenco dei titoli autorizzativi ed equipollenti allegato all'istanza, nell'ambito della fase di consultazione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tutte valutate dall'Organo Tecnico Provinciale nella riunione tecnica del 02.07.2020 già precedentemente citata: 1) nota P.E.C. Città di Biella, n. 22644 del 28.05.2020; 2) nota P.E.C. Comando Militare Esercito Piemonte Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari, n. 0007144 del 14.05.2020; 3) nota P.E.C. Aeronautica Militare Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea, n. 0010079 del 23.06.2020; 4) nota P.E.C. Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli n. 00024760/2020 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1800A, del 19.05.2020; 5) nota P.E.C. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, 7534 del 03.07.2020.

Rilevato che dal verbale conclusivo dell'istruttoria dell'Organo Tecnico riunione del 02.07.2020, sono emerse le seguenti considerazioni (si dà atto nel presente provvedimento che l'esame del progetto è stato condotto dall'Organo Tecnico nella stretta osservanza dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19"):

*" TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:*

### *a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:*

*L'Organo Tecnico preliminarmente rileva che, dall'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri titoli equipollenti necessari per la realizzazione della variante richiesta in istanza non figura l'assenso dell'Ente di Gestione della "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa" ("Ente di Gestione dei Sacri Monti", con sede in Ponzano M.to (AL)15020, Cascina Valperone n. 1 - [segreteria@pec.sacri-monti.com](mailto:segreteria@pec.sacri-monti.com)), nel quale, a seguito dell'esame del progetto operato nel corso dell'istruttoria odierna, il tracciato della derivazione risulta ricadere in parte.*

*Tale circostanza, appurata nel corso della presente seduta, non ha consentito alla Provincia di includere tra i soggetti che sono stati consultati con la nota n. 7947 dell'08.05.2020, tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate dalla variante in progetto.*

*Tale evenienza determina, per cause non imputabili all'Amministrazione procedente (l'elenco dei soggetti che hanno titolo per intervenire nel procedimento viene fornito dal proponente) l'impossibilità a completare l'istruttoria acquisendo i contributi di tutte le autorità competenti ed in particolare, come nel caso di specie, di soggetti preposti alla tutela di un'area protetta.*

*Ciò premesso, l'Organo Tecnico rileva che la "Idrora" S.r.l. Milano risulta titolare della concessione d'uso d'acqua pubblica (cfr. pratica n. 221 dell'archivio del Servizio Acque provinciale) localizzata*

nei Comuni di Biella e Pralungo, in loc. San Bartolomeo e rilasciata con D.P.G.R. Piemonte n. 1699 10.03.1982. Detta concessione - da ultimo rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3373 del 10.12.2010 - consente alla concessionaria la derivazione, dal torrente Oropa e dagli affluenti rii Grande e Moscarola, di 218 l/s massimi e 162 l/s medi e continui, per produzione di energia elettrica (produzione di 357,83 kW nominali).

Nella variante richiesta, oggetto della odierna istruttoria, la concessionaria richiede l'aumento delle portate media e massima derivate, in particolare la massima fino a 460 l/s.

L'Organo Tecnico rileva che detta variante, con riferimento all'applicazione della cd. "Direttiva Derivazioni" che ne indica una condizione di "Repulsione", è stata ritenuta necessitante di sottoposizione alla presente fase di Verifica nella sua precedente riunione del 09.01.2020, nell'ambito dell'istruttoria sull'istanza dell'"Idrora" S.r.l. di procedura preliminare di cui all'art. 6 co. 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli n. 00024760/2020 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1800A, del 19.05.2020, riportata in premessa al presente Verbale, fa presente che la "Idrora" S.r.l. dovrà accertare la demanialità o meno del rio Neggia e, nell'ipotesi affermativa, dovrà essere in possesso delle necessarie concessioni demaniali, secondo i disposti della D.P.G.R. 06.12.2004, n. 14/R - Regolamento Regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18.05.2004, n. 12)" in particolare sia per l'occupazione demaniale derivante dal ponte canale richiamato nello Studio Preliminare Ambientale sia per il canale di scarico dello sfioratore nel rio Neggia.

Aggiunge poi che per procedere a eventuali modifiche del dispositivo di presa sul torrente Oropa dovrà essere presentata, prima dell'inizio dei lavori, idonea richiesta ai sensi del R.D. 523/1904.

Le predette indicazioni saranno riportate nel provvedimento conclusivo della presente fase di Verifica.

Con riferimento, poi, alle ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE, l'Organo Tecnico rileva che, la trattazione di alternative progettuali o localizzative - soprattutto, viste le caratteristiche dell'intervento, con riferimento all'ipotesi di non realizzazione della variante richiesta (c.d. "ipotesi zero") - non è stata operata dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale.

#### **b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:**

L'Organo Tecnico rileva, dalla documentazione progettuale resa disponibile dal proponente, l'assenza di cumulo con altri progetti.

La "Idrora" S.r.l., relativamente a questo paragrafo, evidenzia la presenza di una derivazione situata a monte della derivazione qui esaminata, che tuttavia non è opera in progetto ma già esistente e funzionante.

Per altro la "Idrora" S.r.l., considerando il possibile cumulo tra le due derivazioni, alla luce della variante di concessione che richiede, sostiene che questa, dal punto di vista del tratto sotteso, non determinerebbe alcun incremento sostanziale di carico rispetto alla situazione attuale, dal momento che il progetto di variante qui istruito non prevede alcuno spostamento delle opere di presa e restituzione e quindi il contesto rimarrebbe immutato. Dal punto di vista delle portate derivate (delle quali, come abbiamo visto, la variante qui esaminata richiede un aumento), la "Idrora" S.r.l. fa rilevare che, trattandosi di impianti idroelettrici ad acqua fluente, l'effetto dell'aumento della portata derivata dell'impianto influenzerebbe unicamente il tratto sotteso alla derivazione "Idrora" S.r.l., senza alcuna ripercussione sul tratto sotteso dalla derivazione di monte e senza conseguente generazione di un effetto "cumulo". Approccio questo che il proponente afferma essere in linea con i criteri della c.d. "Direttiva Derivazioni", per la quale, nell'applicazione della metodologia "ERA", quando vengono esaminate le possibili impattanti alterazioni idrologiche determinate da cumuli di derivazioni idroelettriche, per il calcolo della lunghezza del tratto sotteso, è considerata la somma delle lunghezze sottese dai singoli impianti e, quale portata massima, la maggiore delle portate massime derivate dai vari impianti e mai la loro somma.

#### **c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:**

**SUOLO e SOTTOSUOLO:** L'Organo Tecnico dà atto che l'assenza prevista di realizzazione di opere significative (e quindi di movimentazione di suolo e sottosuolo) nell'intervento di variante proposto esclude il coinvolgimento delle risorse naturali qui considerate.

**TERRITORIO:** L'Organo Tecnico dà atto che la richiesta di variante di concessione oggetto dell'istanza qui istruita non prevede utilizzo di territorio oltre a quello già occupato dalle opere attualmente in essere.

**ACQUA:** L'Organo Tecnico rileva che, sulla base delle soglie indicate nella "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 3 del 14.12.2017, in coerenza al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017, preso atto che lo stato ecologico del C.I. Oropa - 01SS2N352PI risulta sufficiente in base al monitoraggio, come indicato nel "Piano di Gestione 2015" All. 5:

Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_C02015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per foramenti e modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. mont.	Stato CHIRICO	Obiettivo CHIRICO PUG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DGA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenziale ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PUG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DGA	Motivazione per esenzione indicata
Piemonte	01SS2N352PI	OROPA	naturale		3,3.1; 4.5.1	T_Aqua_Sest; Esordi_Ter_Facil; HA_IDR; HA_MOR; Alte	si	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	Fattibilità tecnica

visti inoltre i dati relativi allo stato di fatto delle derivazioni attualmente esistenti e insistenti sul Corpo Idrico coinvolto dalla derivazione, fornito dalla Provincia di Biella, da cui risulta che l'impatto del cumulo delle derivazioni è "Moderato" (poiché il rapporto  $D/Q_n = 1000 / 1390 = 72\%$ ,  $S/L = 5.89 / 13.108 = 45\%$  dati del T. Oropa <http://webgis.arpa.piemonte.it>). Vi sono quindi nel C.I. in esame condizioni inquadabili nella classe di rischio "REPULSIONE" della tabella "ERA".

Stato/potenziale ecologico del CI (*)	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
Elevato	R (**)	E	E
Buono	R	R (**)	E
Sufficiente	A	R	R (**)
Scarso	A	R	R (**)
Cattivo	A	R	R (**)

Legenda: (\*) La nuova derivazione o le nuove derivazioni incidenti su un corpo idrico che, anche a causa delle pressioni derivanti dai prelievi in atto, comportino un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale, sono da considerarsi non compatibili.

"Repulsione" (giallo)	esistono fondati rischi di una sua interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali. Tale valutazione è illustrata al par. 5.2.
-----------------------	--

La "Idrora" S.r.l. richiede la variazione della concessione in essere nelle portate medie e massime come segue:

	Attuale	Proposta
Portata massima l/s	218	460
Portata media l/s	162	195
Salto m	225.3	225.3
Potenza nominale kW	357,82	430.72

Le valutazioni idrologiche per la stima della disponibilità idrica sono indicativamente corrette sulla base dei dati attualmente disponibili e con riferimento all'applicazione del metodo di regionalizzazione classico usato in regione Piemonte.

L'Organo Tecnico rileva una generale lieve sottostima delle portate della curva di durata e un'imprecisione significativa nella stima della portata Q182 indicata dal proponente in 607 l/s e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

attestata in realtà in circa 380 l/s ( $q_{182}=27.77 \text{ l/(s*kmq)}$ ). Secondo l'Organo Tecnico le stime risulterebbero le seguenti:

	qn l/sec/Kmq	qn l/sec/Kmq ("Idrora" S.r.l.)	Qn l/s	Qn l/s ("Idrora" S.r.l.)
q10	184,36	176.52	2512,9	2455
q91	58,96	59.39	803,7	784
q182	27,77	47.45	378,5	607
q274	16,53	17.41	225,3	219
q355	10,89	11.46	148,4	145

Le stime della "Idrora" S.r.l. sono riportate nella sotto riportata tabella insieme all'indicazione necessaria a stabilire il rispetto dei parametri per i volumi derivati indicati dalle Linee Guida contenute nella D.G.R. Piemonte n. 28-1194 del 16.03.2015.

Durate significative	Portate naturali	D.M.V.	Portate disponibili	Portate derivate con variante	Rilasci aggiuntivi rispetto al D.M.V.	Incidenza dei prelievi sulle portate disponibili	Incidenza dei prelievi sulle portate naturali
	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)		
Q_10	2.455	90	2.365	460	1.905	19%	19%
Q_60	1.062	90	972	460	512	47%	43%
Q_91	784	90	694	265	429	38%	34%
Q_182	607	90	517	195	322	38%	32%
Q_274	219	90	129	20	109	16%	9%
Q_355	145	90	55	15	40	27%	10%
Media	708	90	618	195	423	30%	24%

Tab. 11 – La variante proposta in termini di curva di durata delle portate

Per quanto riguarda le condizioni di funzionamento dell'impianto, la Tab. 11 della "Relazione Tecnica" del proponente indica una portata derivata costantemente inferiore o uguale al 10% della portata media disponibile in alveo per le portate di magra inferiori alla Q274, attestando la portata minima rilasciata in 145 l/s in corrispondenza della Q355, senza tuttavia chiarire se si tratti di D.M.V. o se la portata possa ancora essere ridotta in condizioni maggiormente critiche.

La citata "Direttiva Derivazioni" (cfr. Tabella "ERA" di cui al punto 5.1 dell'Allegato 1 alla "Direttiva Derivazioni 3/2017" dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), in coerenza con il Decreto Ministero Ambiente 29/STA, stima il rischio ambientale di una derivazione in base agli impatti causati dalla portata massima derivata e dal tratto sotteso, singolarmente e complessivamente, dalle derivazioni presenti su un Corpo Idrico.

Nel caso della richiesta di variante qui istruita la derivazione è collocata in condizione di "Repulsione", per la quale non è escluso un impatto significativo ma allo stesso tempo possono essere svolti approfondimenti per la valutazione degli effetti della derivazione e di specifiche mitigazioni.

Ciò premesso l'Organo Tecnico ritiene che - con riferimento alle trattazioni fornite dalla "Idrora" S.r.l. nella documentazione tecnico-ambientale allegata all'istanza qui istruita - l'azienda proponente predetta non abbia fornito le necessarie trattazioni utili a valutare adeguatamente se la richiesta di variante possa essere esclusa dalla fase di Valutazione.

In particolare, l'Organo Tecnico rileva che:

- La "Idrora" S.r.l. non ha operato la verifica della curva di durata delle portate e rappresentazione tabellare numerica giornaliera della stessa. La relativa tabella dovrà contenere le stime di tutte le portate utili (derivate e rilasciate) incluse quelle dei due rii ausiliari;

- La "Idrora" S.r.l. non ha prodotto un calcolo del Deflusso Minimo Vitale delle 3 derivazioni con i dettagli tecnici, includendo l'individuazione esplicita del Deflusso Ecologico (già proposto implicitamente) e le scale di Deflusso dei 3 manufatti (portate derivate/rilasciate). Tale valutazione dovrà permettere una migliore caratterizzazione dell'incidenza dei prelievi minori rispetto al prelievo principale;
- La "Idrora" S.r.l. non ha operato l'aggiornamento delle valutazioni idrologiche ai sensi delle citate Linee Guida Regionali, provvedendo ad esplicitare il rapporto dei volumi in alveo ante-operam e post-operam, sia su base annua sia per le portate inferiori alla Q274. Tale valutazione dovrà essere sviluppata sulla base delle valutazioni di cui alla prima richiesta di integrazione del presente elenco;
- La "Idrora" S.r.l. non ha fornito dettagli relativi agli strumenti di controllo e misura delle portate. In particolare avrebbe dovuto:
  - proporre un misuratore della portata rilasciata attraverso la gaveta del D.M.V.;
  - addurre una planimetria dell'opera di presa con indicazione di tutte le modifiche previste, inclusi la paratia mobile e i punti di posizionamento dei sistemi di misura della portata in alveo (monte) e della portata rilasciata a valle dello sbarramento;
  - proporre un sistema di distribuzione dei dati, consultabile in tempo reale e da remoto dagli enti competenti, contenente i dati delle portate: disponibile in alveo, derivata e rilasciata (per portate significative). Inoltre con la previsione di un archivio del dato storico accessibile e senza limite temporale;
- La "Idrora" S.r.l. non ha fornito un piano di monitoraggio almeno triennale, idoneo a permettere la valutazione dell'andamento della qualità del torrente nei parametri previsti dalla normativa;

L'Organo Tecnico inoltre, rilevando che il prelievo attualmente esistente insiste per una parte residuale su due corsi d'acqua minori, Rio Grande e Rio Moscarola e che l'importanza ai fini della derivazione di tali prelievi rimarrebbe diminuita dalla variante di concessione qui istruita, richiede alla "Idrora" S.r.l. di valutare, per le fasi successive, proposta che qui si avanza di una rinuncia ai predetti prelievi (minimali), al fine di compensare la variante richiesta con un vantaggio per l'ambiente e produrre altresì un vantaggio finanziario per l'azienda stessa, rispettivamente: 1) la rinaturalizzazione dei due rii interessati mediante il loro libero scorrimento; 2) il vantaggio economico derivante dalla diminuzione dei costi di manutenzione delle derivazioni.

#### d) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L'Organo Tecnico rileva che l'intervento oggetto d'istruttoria non è suscettibile di produrre rifiuti, non essendo neppure previsto un cantiere.

#### e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

**AMBIENTE IDRICO:** L'Organo Tecnico rimanda alle criticità ed ai rilievi riportati al § c) risorsa "Acqua".

**RUMORE:** L'Organo Tecnico rileva che l'aumento di impatto legato alla matrice in esame non è stato assolutamente valutato dalla "Idrora" S.r.l. neppure in modalità preliminare. Per le successive fasi la "Idrora" S.r.l. dovrà presentare, con l'istanza, la relativa Valutazione di Impatto Acustico, le cui analisi dovranno essere svolte in conformità a quanto indicato dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004.

**SUOLO e SOTTOSUOLO:** L'Organo Tecnico rimanda alla considerazione contenuta al § c) del presente verbale, a proposito della corrispondente risorsa .

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: L'Organo Tecnico rileva che l'A.S.L. BI S.I.S.P. nulla ha avuto da rilevare con riferimento alle tematiche oggetto della matrice qui considerata.

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE: L'Organo Tecnico non rileva interferenze dell'intervento proposto dalla "Idrora" S.r.l. con la matrice "Viabilità", se non in maniera poco significativa in occasione dell'esecuzione dei lavori necessari per dare corso alla variante qualora autorizzata.

PAESAGGIO: L'Organo Tecnico rileva che nessuno dei soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Comuni sedi delle opere e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province BI,NO,VCO,VC) ha, alla data odierna, segnalato problematiche inerenti la matrice ambientale qui considerata.

FAUNA: Relativamente a detta matrice ambientale, l'Organo Tecnico rileva che l' "Idrora" S.r.l. non ha provveduto alla valutazione dell'ipotesi di introduzione di un passaggio artificiale per la fauna ittica o fatto riferimento alla soluzione alternativa (motivata ai sensi della normativa vigente), del miglioramento ittico attraverso monitoraggio e semine.

VEGETAZIONE: L'Organo Tecnico rileva che dagli elementi di conoscenza forniti in allegato all'istanza di Verifica qui istruita non è possibile desumere quali potrebbero essere più dettagliatamente gli interventi da attuare per dare corso alla variante proposta e di conseguenza le possibili interferenze con la matrice ambientale qui considerata.

f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

L'Organo Tecnico non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: L'Organo Tecnico rileva che per le caratteristiche dell'opera di cui all'intervento di variante di concessione richiesto non è prevedibile alcun pericolo di contaminazione delle acque. L'Organo Tecnico prende atto che neppure il "CORDAR S.p.A. Biella Servizi", titolare della presa di acquedotto più a valle, non ha segnalato pericoli di alcun genere.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: L'Organo Tecnico non rileva, per le caratteristiche dell'opera di cui all'intervento di variante di concessione richiesto, evenienze di possibili inquinamenti atmosferici.

*TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:*

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

Con riguardo alla risorsa ambientale utilizzata "Territorio", l'Organo Tecnico rileva che i Comuni di Biella e di Pralungo non hanno evidenziato interferenze dell'intervento di variante di cui trattasi con i rispettivi P.R.G.C.

Come anticipato in premessa al presente Verbale, parte della derivazione ricade nella "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa" e, per tale ragione, la fase autorizzatoria successiva dovrà prevedere il conseguimento dell'assenso dell'Ente di Gestione relativo ("Ente di Gestione dei Sacri Monti", con sede in Ponzano M.to (AL)15020, Cascina Valperone n. 1 - [segreteria@pec.sacri-monti.com](mailto:segreteria@pec.sacri-monti.com)), non essendo stata fornita tale indicazione da parte del proponente nell'apposito Elenco Autorizzazioni allegato all'istanza qui istruita, nonché il rispetto delle indicazioni della L.R. 19/2015 recante " Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di



Sacri Monti. Modifiche alla Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".

A valle della derivazione è presente una presa dell'acquedotto del gestore del Servizio idrico Integrato "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" che non ha fatto pervenire osservazioni.

L'intervento è da realizzare in area tutelata dal punto di vista paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) in quanto la derivazione ricade nell'alveo del T. Oropa. A questo proposito né il Comune di Biella, né il Comune di Pralungo né la Soprintendenza hanno, alla data della riunione odierna, segnalato problematiche.

b) **RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:**

L'Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" lett. e) del presente verbale.

c) **CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE:**

Rilevato che il proponente non ha operato valutazioni specifiche a proposito della capacità di carico dell'ambiente circostante, l'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: L'Organo Tecnico rimanda alle considerazioni operate al Titolo I lettere a) (cfr. parte sulle indicazioni della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli n. 00024760/2020 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1800A, del 19.05.2020) ed e) (matrice ambientale "Paesaggio")
- Zone montuose e forestali: Dagli elementi di conoscenza forniti in allegato all'istanza di Verifica qui istruita non è possibile desumere quali potrebbero essere più dettagliatamente gli interventi da attuare per dare corso alla variante proposta e di conseguenza le possibili interferenze con le zone qui considerate;
- Riserve e Parchi Naturali: L'Organo Tecnico nel corso della istruttoria odierna ha appurato che la derivazione della quale la "Idrora" S.r.l. richiede la variante di cui trattasi ricade parzialmente nella "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa" della quale è Ente Gestore l'"Ente di Gestione dei Sacri Monti", con sede in Ponzano M.to (AL)15020, Cascina Valperone n. 1 - segreteria@pec.sacri-monti.com. La circostanza non era evincibile dall'elenco delle autorizzazioni, pareri ed altri atti di analoga natura necessari per dare corso all'intervento, predisposto dall'"Idrora" ed allegato alla istanza qui istruita, e per tanto la Provincia non ha potuto consultare l'"Ente di Gestione dei Sacri Monti", con importante documento per l'acquisizione di elementi di conoscenza utili a definire la necessità a meno della sottoposizione della variante proposta alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;
- Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea: L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;
- Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative;

- Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'Organo Tecnico prende atto che nessuno dei soggetti consultati ha segnalato la presenza di tali requisiti per le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto;
- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico): Per quanto di conoscenza dell'Organo Tecnico e prendendo atto che nessuno dei soggetti consultati ha riferito alcunché, in senso positivo, l'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.

### TITOLO III

*Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.*

L'Organo Tecnico richiama, quindi di seguito, in forma sintetica, gli elementi critici principali – ma non esclusivi - riscontrati nella documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ed evidenziati dall'istruttoria:

- ◆ omessa indicazione, nell'apposito Elenco della Autorizzazioni allegato all'istanza di Verifica qui esaminata, del nulla osta dell'"Ente di Gestione dei Sacri Monti", Ente titolare della gestione della "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa". Omissione del proponente che non ha consentito alla Provincia la consultazione, con gli altri soggetti interessati, dell'Ente di Gestione stesso, ai fini dell'acquisizione di elementi utili alla definizione della necessità o meno di assoggettamento della variante proposta a fase di Valutazione di Impatto Ambientale. La circostanza dell'inclusione di parte della derivazione nell'area protetta è stata appurata solo in occasione dell'istruttoria tecnica compiuta dall'Organo Tecnico nella presente riunione;
- ◆ assenza completa, nella documentazione tecnica allegata all'istanza di Verifica qui istruita, di trattazione delle alternative progettuali compresa l'ipotesi di non attuazione della variante di concessione proposta (c.d. "ipotesi zero");
- ◆ assenza di indicazioni di maggior dettaglio attinenti la risorsa naturale "Acqua", utili all'Organo Tecnico, per definire il grado d'incidenza dell'intervento di variante proposto sul contesto di riferimento;
- ◆ assenza di indicazioni di maggior dettaglio attinenti la matrice ambientale "Rumore", utili all'Organo Tecnico, per definire il potenziale incremento delle emissioni sonore derivanti dall'attuazione dell'intervento di variante proposto sulla matrice ambientale stessa;
- ◆ assenza di indicazioni di maggior dettaglio attinenti la risorsa naturale "Vegetazione" (in collegamento con l'insufficiente dettaglio circa le soluzioni progettuali di attuazione della variante proposta) utili all'Organo Tecnico, per definire potenziali interferenze delle azioni di attuazione della variante richiesta sulla matrice ambientale stessa.

Visto quanto sin qui illustrato:

- Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza, di cui è dettagliatamente riferito nel presente Verbale;
- Riepilogando che in occasione della fase di evidenza pubblica cui il progetto è stato sottoposto (così come dettagliatamente illustrato in premessa al presente Verbale), è pervenuta alla Provincia, da parte del pubblico, la seguente osservazione scritta: 1) nota del "Comitato Tutela Fiumi" Cerreto C.Ilo (BI) datata 05.06.2020 e pervenuta via P.E.C. in data

05.06.2020 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 9632 del 05.06.2020). La nota è redatta a nome e per conto altresì delle seguenti associazioni: "Thymallus Aurora Flying Fish", "Legambiente Circolo Biellese Tavo Bürat" Biella, "ARCI Pesca FISA Biella", "Pro Natura Biellese", "WWF Oasi ed Aree Protette Piemontesi", "Alleanza Pesca Ricreativa", "Associazione Salvaguardia Valmastallone". Non si provvede tuttavia alla eventuale contro-deduzione della nota predetta, dal momento che, seppur muovendo da presupposti e motivazioni non necessariamente coincidenti e condivise dall'Organo Tecnico, essa si allinea, nelle richieste, alle stesse conclusioni cui l'Organo Tecnico stesso è di fatto pervenuto;

- Avuto conto della tipologia dell'intervento e della localizzazione delle opere già esistenti parzialmente all'interno della "Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa", gestita dall'"Ente di Gestione dei Sacri Monti", con sede in Ponzano M.to (AL)15020, Cascina Valperone n. 1;
- Avuto altresì naturalmente conto di quanto contenuto nelle note alla data odierna pervenute dai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria precedentemente citate nella premessa del presente Verbale e qui di seguito riepilogate: 1) nota P.E.C. Città di Biella, n. 22644 del 28.05.2020; 2) nota P.E.C. Comando Militare Esercito Piemonte Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari, n. 0007144 del 14.05.2020; 3) nota P.E.C. Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea, n. 0010079 del 23.06.2020; 4) nota P.E.C. Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli n. 00024760/2020 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1800A, del 19.05.2020.

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il progetto esaminato, denominato: "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013", da realizzarsi nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), non possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate".

Ritenuto di dover accogliere e fare proprie le conclusioni qui sopra riportate a cui è giunto l'Organo Tecnico in ordine al giudizio di Verifica ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", per parti applicabili in quanto non in contrasto con il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, 7534 del 03.07.2020 pervenuta via P.E.C. alla Provincia successivamente allo svolgimento della riunione dell'Organo Tecnico Provinciale V.I.A. del 02.07.2020 cui il suddetto Verbale riportato in estratto si riferisce;

VISTE le disposizioni normative adottate dal Governo per la gestione dell'emergenza determinata dal diffondersi del virus Covid-19 ed in particolare l'art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Curaitalia) e l'art. 37 comma 1 del D.L. 08.04.2020 n. 23)

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

**IL DIRIGENTE**  
**dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale**

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1 Di ritenere **NECESSARIA la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE** di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, del progetto presentato dalla "Idrora" S.r.l., con sede legale in Milano 20144, viale Coni Zugna n. 5/A e denominato: "*Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013*";
- 2 Di dare atto che, per l'eventuale presentazione dell'istanza di Valutazione di cui agli artt. 23 e 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la documentazione progettuale definitiva allegata ed il S.I.A., dovranno fornire esaurienti spiegazioni, approfondimenti e giustificazioni tecniche ai rilievi critici contenuti nel verbale dell'Organo Tecnico riunione del 02.07.2020, qui riportato in estratto in premessa. Così come dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni operate dalle Amministrazioni e dai soggetti istituzionali interessati, coinvolti nell'istruttoria (a tal fine, come indicato al punto successivo, copia completa del Verbale della riunione del 02.07.2020 dell'Organo Tecnico, recante in allegato tutti i pareri pervenuti sino al giorno della riunione medesimo + copia della nota del n. 7354 del 03.07.2020 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, sono trasmessi al proponente);
- 3 Di trasmettere copia del presente provvedimento alla "Idrora" S.r.l., con sede in Milano 20144, viale Coni Zugna n. 5/A (indirizzo P.E.C.: [idrora@legalmail.it](mailto:idrora@legalmail.it)), unitamente a copia del Verbale dell'Organo Tecnico Provinciale riunione del 02.07.2020 ed a copia della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, n. 7534 del 03.07.2020;
- 4 Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria dal Responsabile del Procedimento;
- 5 Di far presente che, contro il presente provvedimento in materia di acque, potrà essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, al Tribunale Superiore delle Acque (Roma), oppure al Tribunale Regionale delle Acque (Torino), secondo le rispettive competenze.

**Il Dirigente/Responsabile**

STEVANIN GRAZIANO